



REGOLAMENTO di attuazione dello STATUTO del 01 gennaio 2007

Il presente regolamento d'attuazione dello Statuto della sede locale di Tradate, costituisce parte integrante dello Statuto stesso.

ARTICOLO – 1 – SIGLA E MARCHIO

1) Sigla e marchio che la sede di Tradate è autorizzata a usare, sono di proprietà dell'Associazione nazionale e sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.) di Torino con il n° 40487-C/81 e riconosciuti con brevetto n° 398190 del 03/02/1986 e n° 817971 del 12/06/2000. L'utilizzo in sede locale sia della sigla sia del marchio è consentito sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.

2) L'indirizzo e della Sede di Tradate è il seguente:

TRADATE PIAZZA Mazzini 6
C.F. 95056590128
Telefono e fax 0331 84 48 87 Cellulare 333 66 87 211
e-mail unitre.tradate@alice.it

ARTICOLO – 2 - ADESIONI

- 1) La quota annuale di associazione non è una quota di iscrizione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della sola Sede di Tradate.
- 2) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dell'Associato.

ARTICOLO – 3 – ASSOCIATI.

- 1) Si considerano Associati alla sede locale:
 - a) **Associati fondatori** firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione;
 - b) **Associati ordinari**: sono cittadini italiani e/o stranieri che sono chiamati a far parte dell'Assemblea generale per proposta di almeno due associati fondatori e/o ordinari. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, è portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti. I candidati sono scelti tra gli Associati che prestano con assiduità e competenza l'opera di volontari in seno all'Associazione. Gli Associati ordinari si considerano decaduti se per un triennio consecutivo fanno mancare la loro collaborazione e in ogni modo se risultano assenti per tre Assemblee consecutive, senza giustificato motivo.
 - c) **Associati onorari**: sono nominati con l'identica procedura prevista per gli Associati ordinari. Il loro numero non può superare il tre - per - cento del totale degli Associati fondatori e ordinari.
 - d) **Gli Associati studenti** italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedono di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.
 - e) **Associati Docenti**, sono di diritto tutti i docenti che prestano la loro opera professionale a titolo gratuito per raggiungere gli obiettivi didattici dell'Associazione.
 - f) **Gli associati fondatori, ordinari, onorari, studenti e docenti**, che hanno cariche in Associazioni territoriali nel comune di Tradate e/o nel comprensorio dei comuni del Seprio, aventi fini e scopi identici a quelli dell'UNITRE non possono far parte dell'Assemblea generale, del Direttivo e di ogni altro organismo gestionale dell'UNITRE di Tradate.



ARTICOLO – 4 – ASSEMBLEA GENERALE

- 1) E' ammessa una sola delega di altro associato per la partecipazione all'Assemblea.

ARTICOLO – 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo lettera, per posta elettronica o con altro mezzo atto a garantire la ricezione con un preavviso di otto giorni solari. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefono.
- b) La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile ma decade quando viene a mancare la condizione di associato all'UNITRE.
- c) Se il numero dei corsi lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che dal Vicedirettore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
- d) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli associati particolarmente esperti sugli argomenti posti in discussione all'ordine del giorno.

ARTICOLO – 6 – ELEZIONE DEI RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI.

- 1) Il Consiglio Direttivo fissa il giorno - l'orario ed il luogo di svolgimento delle elezioni da tenersi entro e non oltre il mese di dicembre, dandone comunicazione agli Associati studenti mediante locandine o manifesti da affiggere e/o distribuire in tutti i plessi ove si svolgono le lezioni o i laboratori. La pubblicità delle elezioni deve essere eseguita almeno 20 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.

ARTICOLO – 7 – COMMISSIONE ELETTORALE

- 1) Contestualmente alla convocazione delle elezioni, viene costituita una commissione elettorale formata da almeno tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati studenti con compiti di:
 - a) raccogliere le candidature presentate in segreteria della Sede almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - b) predisporre le norme elettorali ed il materiale necessario;
 - c) assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurare la segretezza ed il regolare svolgimento;
 - d) verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - e) depositare il verbale e tutta la documentazione, per i provvedimenti consecutivi.
- 2) Della Commissione elettorale non possono far parte i candidati.

ARTICOLO – 8 – GRUPPI DI LAVORO

- 1) Sono denominati "Gruppi di Lavoro" le aggregazioni di Associati Studenti che in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione a spettacoli teatrali, mostre , momenti di intrattenimento ecc.). Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità. I loro responsabili, eletti democraticamente al loro interno partecipano alle riunioni della Commissione degli Studenti.

ARTICOLO – 9 – NORME DIDATTICHE

- 1) I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con docenti diversi.
- 2) Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studi.
- 3) Ogni associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio.
- 4) Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore dei Corsi può stabilire, per alcuni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.



ARTICOLO – 10 – DOCENTI

- 1) La Sede Locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che sono Associati alla Sede Locale.

ARTICOLO - 11 – ASSISTENTI.

- 1) Qualunque persona associata alla Sede può fare l'Assistente ad un corso. La sua opera consiste nel registrare le presenze degli studenti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti, rappresentare gli studenti ed il Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto nell'aspetto tecnico – organizzativo.

ARTICOLO – 12 – ACCADEMIA DI UMANITA'

- 1) l'Accademia di Umanità comprende tutte le attività sociali, ricreative e assistenziali che integrano la parte didattica della Sede Locale, Tali iniziative sono affidate all'autogestione degli Associati che prestano volontariamente la loro collaborazione con il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO - 13 - AUTONOMIA DELLE SEDI

- 1) Il versamento della quota associativa ad una Sede Locale dà diritto a frequentare i corsi della Sede e non comporta la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE, fatte salve eventuali convenzioni esistenti fra Sedi limitrofe.

Tradate 31 marzo 2007

Approvato all'unanimità dal C.D. nella seduta del 2 aprile 2007

rp